



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**ROMANO GIOVANNI**, Presidente  
**COPPOLA ELENA**, Relatore  
**OTTAVIANO FRANCESCO**, Giudice

in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 388/2025 depositato il 17/02/2025

**proposto da**

Donatino Zezza - ZZZDTN62E13Z133O

**Difeso da**

Giovanni Rosario Gabellone - GBLGNN61E23B519Z

**ed elettivamente domiciliato presso** gabellone.giovanni@ordavvle.legalmail.it

**contro**

Comune di Lecce - Via Rubichi 73100 Lecce LE

**elettivamente domiciliato presso** contenziosotributario@pec.comune.lecce.it

Soget Spa - 01807790686

**Difeso da**

Alessandro Torricella - TRRLSN68B12L049L

**ed elettivamente domiciliato presso** studiolegaletorricella@pec.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2006



- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 682882 TAR SU/TIA 2016

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1193/2025 depositato il 09/07/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 18 ss. D.Lgs. 546/1992, ritualmente notificato al Comune di Lecce, nonché alla SOGET, concessionario per la riscossione, ZEZZA Donatino impugnava l'intimazione di pagamento del valore complessivo di € 19.468,19, notificatagli il 28.11.2024, derivante dal mancato pagamento di precedente ingiunzione emessa nel 2016 e notificata in ipotesi il 3.3.2017, relativa a TAR SU anni 2004-2013, deducendo la mancata notifica della ingiunzione prodromica del 2016, nonché degli atti ad essa precedenti e successivi, sino alla intimazione oggetto di impugnazione.

In particolare, lo ZEZZA assumeva nell'unico motivo la violazione, per tutti gli atti a lui notificati, delle disposizioni relative alle notifiche ex art. 143 c.p.c., nonché degli art. 26 comma IV del D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, sotto il profilo delle mancate doverose ricerche prima di dar corso alla notifica agli irreperibili, chiedendo pertanto affermarsi la nullità della notifica degli stessi e per l'effetto la illegittimità della intimazione de qua, per mancato rispetto della procedura per la formazione della pretesa tributaria.

Sempre in relazione alla mancata notifica, poi, ZEZZA assumeva l'avvenuta decadenza dalla riscossione del tributo per decorso dei termini massimi.

Invocava pertanto l'annullamento della intimazione impugnata, vinte le spese.

Si costituivano il Comune di Lecce, che depositava la notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. dell'avviso di accertamento del 2013, non impugnato, deducendo quindi la irretrattabilità del credito e la successiva interruzione della prescrizione per effetto delle successive notifiche, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

Si costituiva altresì la SOGET, che insisteva per la corretta notifica degli atti successivi all'avviso di accertamento emesso dal Comune, allegando le relate e la attestazione dei cambi di residenza, nonché la puntuale interruzione della decorrenza dei termini triennali di decadenza tra una notifica e l'altra, anche grazie al regime di proroga del Covid, necessitando in caso contrario lo ZEZZA di contestare le relate con lo strumento della querela di falso, quivi non azionato.

Chiedeva pertanto il rigetto della impugnazione, con vittoria di spese.

All'udienza dell'8.7.2025, il giudizio veniva introitato per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



Ciò posto, il ricorso va accolto per quanto si va ad esporre.

Ed invero, in punto di notifiche, va osservato in limine che quando si tratta soltanto di irreperibilità temporanea o relativa, il riferimento è all'art. 140 c.p.c. e le condizioni per il rispetto delle formalità sono le seguenti:

- 1) deposito del plico presso la Casa Comunale;
- 2) affissione avviso del deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta della residenza del contribuente;
- 3) invio della raccomandata informativa (l'articolo recita "gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento").

La raccomandata informativa è dunque fondamentale per qualificare come perfezionata la notifica di cui all'art. 140 c.p.c.. La Corte di Cassazione con la sentenza n° 11993/11 aveva chiarito che la "raccomandata informativa" (di cui all'art. 140 c.p.c., come gli altri due adempimenti previsti dalla citata norma), rappresenta "un momento strutturale del procedimento notificatorio", la cui mancata prova in giudizio fa sorgere "l'inesistenza della notificazione" e che (cfr. Cass. 25079/14) "il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla".

Quanto invece alla notifica agli irreperibili delle cartelle esattoriali, la materia è stata oggetto di recenti pronunce della S.C., la quale ha ivi stabilito i seguenti principi.

La disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) recita: "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione"

Il procedimento di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal citato D.P.R., art. 60, comma 1, lett. e), si rende applicabile qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente all'indirizzo perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Cass., Sez. V, 18 marzo 2015, n. 5374; Cass., Sez. V, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 14030).

Peraltro, la notificazione degli atti impositivi nei confronti degli irreperibili richiede, sotto pena di nullità, che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, ben prima di dare ingresso al procedimento di notificazione secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le opportune ricerche volte a verificare che ricorra in fatto l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale, non essendo sufficienti al riguardo neanche le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2019, n. 6765; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 2877; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2014, n. 24260).

Orbene, venendo sotto questi principi di massima ad esaminare le notifiche, allegate dal Comune (la prima) e dalla SOGET (tutte le residue), si osserva che senza dubbio lo ZEZZA, con i suoi continui cambi



di residenza, non ha reso agevole la ricerca del Comune ai fini delle notifiche degli atti tributari.

Iniziando dall'avviso di accertamento, deve rilevarsi che la notifica, avvenuta ad opera del Comune il 16.1.2013, a Lecce, secondo l'art. 143 c.p.c. (deposito presso la Casa Comunale) può reputarsi correttamente eseguita, posto che dal certificato anagrafico risultava che lo ZEZZA si era cancellato sin dal 16.1.2013, da Lecce, risultando irreperibile, cosicché alla data de 23.5.2013, data della notifica, egli risultava irreperibile.

Peraltro, nella relata si dava atto delle ricerche effettuate.

Parimenti può concludersi per la validità ed efficacia della successiva notifica della ingiunzione del 2016, a Lecce, effettuata in data 3.3.2017, atteso che in quel periodo (dalla cancellazione del 2013 sino al 25.9.2017, in cui la residenza veniva fissata in Vernole, fraz. Acaya), come risulta dall'elenco storico dei cambi di residenza dello ZEZZA, non risultavano affatto indirizzi noti nei suoi confronti, per cui anche in questo caso la notifica fatta allo ZEZZA come irreperibile è condivisibile, posta la sostanziale inutilità delle ricerche a fronte dello schiacciante dato della cancellazione della anagrafe.

In senso contrario deve concludersi per le notifiche effettuate a Vernole, dove lo ZEZZA formalmente risiedeva come detto dal 2017, del preavviso di fermo del 2021, in data 7.12.2021, nonché della intimazione del 2023, che venivano direttamente effettuate ex art. 143 c.p.c. in difetto però di qualsivoglia indicazione sulle modalità e tempistiche delle ricerche, mentre non vi è affatto prova della notifica della iscrizione del fermo del 2024, atto pure allegato dal ricorrente.

Ebbene, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve concludersi che non vi è stato in questi ultimi casi, successivi alla notifica dell'atto del 2016 il rispetto degli stessi, perché non si è dato corso alle opportune ricerche, come pure correttamente indicato dalla difesa ("Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità), per Cass. 27699/2024, ex multis).

Ed allora e tirando le fila del discorso, risulta un "buco" nelle notifiche dal marzo 2017 a quella per cui è processo, avvenuta nel 2024, che ha determinato la decorrenza, senza interruzioni, della prescrizione, non già della decadenza, dalla potestà di riscossione.

Ed invero, fermo restando che per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e ciò nella specie è avvenuto, visto che dopo la notifica dell'accertamento, nel 2013, il Comune, a mezzo della SOGET, ha notificato l'atto successivo nell'arco del 2017, deve quivi considerarsi comunque spirata la prescrizione, rammentando che è ad essa che deve farsi riferimento una volta divenuto definitivo l'accertamento.

In Cass. 16893/2024, si è infatti chiarito che "una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass. n. 11555/2018, Rv. 648378 - 01, Sez. 5, n. 33154 del 29/11/2023, Rv. 669567 - 01 pronunce rese in tema di imposta di registro). Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione (Cass., Sez. 5, 21623/2015, Rv. 636993 -01; Sez. 6-5, n. 20153/2014, Rv. 632343 - 01; Sez. 6-5, n.15619/2014, Rv. 631684 - 01). Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi



dell'azione amministrativa/tributaria. Si è così affermato che, con riferimento all'esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa, (artt. 43 d. P.R. 600/73; art. 57 d.P.R. n.633/72; art. 76 d.P.R. 131/86) (Cass., Sez. 5, n. 16229 del 2022). La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo."

Pertanto, il ricorso va accolto, perché dal 2017 al 2024, data della odierna intimazione, non vi è stata l'interruzione del decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi della normativa citata, essendo decorsi ben sette anni e mezzo (e non potendo considerarsi sufficiente la proroga COVID a colmare i due anni e mezzo successivi al quinquennio) tra ultime due notifiche valide, tali non essendo invece per come specificato quelle effettuate nel periodo 2021-2023.

Il ricorso va dunque accolto, mentre le composite ragioni della decisione assurgono a motivi congrui per la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Spes ecompensate.

